SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 febbraio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A1381

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 30 gennaio 1999, n. **36.**

Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera *d),* e l'articolo 18, comma 1, lettera *b)*;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 luglio 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'ambiente, per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. L'ENEA è un ente di diritto pubblico operante nei campi della ricerca e della innovazione per lo sviluppo sostenibile, finalizzata a promuovere insieme gli obiettivi di sviluppo, competitività e occupazione e quello della salvaguardia ambientale. L'ENEA svolge altresì funzioni di agenzia per le pubbliche amministrazioni mediante la prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica.

2. L'ENEA opera secondo le disposizioni previste dal presente decreto e sulla base degli indirizzi definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente, nonché con il Ministro egli affari esteri per quanto concerne le attività internazionali, ferma restando, nell'ambito di tali indirizzi, l'autonomia nello svolgimento dell'attività di ricerca.

3. Si applica, in quanto compatibile, alle attività dell'ENEA quanto previsto dal decreto legislativo del 5 giugno 1998, n. 204, recante norme per la programmazione, il coordinamento e la valutazione della ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 2.

Funzioni istituzionali

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, all'ENEA sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:

a) svolgere, sviluppare, valorizzare e promuovere la ricerca e l'innovazione, anche tramite la realizzazione di impianti dimostrativi e la realizzazione di progetti pilota, per le finalità e gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, nel quadro del programma nazionale della ricerca ed in linea con gli impegni scaturenti dalla partecipazione italiana all'Unione europea e alle altre organizzazioni internazionali in tema di energia, ambiente e innovazione tecnologica;

b) sostenere i processi di innovazione del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, anche promuovendo la domanda di ricerca e di tecnologia in conformità ai principi dello sviluppo sostenibile;

c) favorire il processo di trasferimento tecnologico e delle esperienze positive in campo energetico e ambientale alle imprese, in particolare di piccola e media dimensione, alle pubbliche amministrazioni nell'ambito degli indirizzi nazionali e dell'Unione europea;

d) fornire, a richiesta, nei settori di competenza dell'ENEA, e nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 2, supporto tecnico specialistico ed organizzativo alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche, in ambito nazionale ed internazionale, nonché alle regioni e agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed anche di quelli ad essi conferiti ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al fine di garantire un pieno raccordo tra le proprie attività istituzionali e gli obiettivi prioritari della politica nazionale nel campo dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA conclude accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero dell'ambiente, nonché con altre amministrazioni pubbliche, con le modalità di finanziamento previste dall'articolo 14.

Art. 3.

Strumenti

1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, l'ENEA può anche:

a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati interessati;

b) realizzare e coordinare una rete operativa per la diffusione delle informazioni, delle conoscenze e delle esperienze nei settori di competenza;

c) creare un sistema di monitoraggio delle iniziative energetiche ed ambientali in ambito locale e promuovere interventi dimostrativi in tali settori;

d) promuovere, anche attraverso il finanziamento o la partecipazione diretta, la creazione e la diffusione di iniziative per il perseguimento di obiettivi di uso razionale dell'energia o di tutela dell'ambiente, nonché di progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico;

e) favorire l'attività di formazione, in particolare post-universitaria, anche al fine di consentire la crescita occupazionale qualificata.

Art. 4.

Organi

1. Sono organi dell'ENEA:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Presidente

1. Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra le persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nei settori di attività dell'ENEA.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ENEA, vigila sulle attività dell'ente e ne controlla il corretto svolgimento, presiede il consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.

3. Il presidente nomina, previo parere conforme del consiglio di amministrazione, il direttore generale e ne verifica i risultati dell'attività.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su designazione, rispettivamente, dello stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministro dell'ambiente e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le persone dotate di alta professionalità e competenza nei settori di attività dell'ENEA.

2. Il consiglio di amministrazione delibera gli indirizzi per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali e dei bilanci dell'ENEA sulla base di quanto definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 1; verifica l'attuazione dei programmi stessi, nonché l'attuazione delle direttive del Governo e del CIPE; individua gli obiettivi e le priorità dell'attività dell'ENEA.

3. Il consiglio di amministrazione delibera altresì sui bilanci preventivi e consuntivi e i programmi annuali e pluriennali dell'ENEA e sui relativi aggiornamenti.

4. Il consiglio di amministrazione delibera sulle indennità spettanti ai membri dei comitati nominati ai sensi dell'articolo 10, previa approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e predispone una relazione sul bilancio consuntivo.

Art. 8.

Disposizioni generali relative agli organi

1. Il presidente, i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti durano in carica cinque anni e possono essere confermati per un solo quinquennio.

2. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione non possono ricoprire incarichi elettivi relativi a mandato parlamentare o a quello di consigliere regionale, e non possono essere amministratori o dipendenti di società operanti nei settori di intervento dell'ENEA.

3. Le indennità degli organi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Se dipendente di pubbliche amministrazioni il presidente può essere collocato fuori ruolo. Se professore o ricercatore può essere collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 9.

Direttore generale

1. Il direttore generale è nominato tra le persone aventi riconosciute capacità manageriali e competenze nei settori di attività dell'ENEA.

2. Il direttore generale è responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'ENEA ed adotta gli atti ed i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi dell'ENEA stesso.

3. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il direttore generale, in particolare, predispone i bilanci preventivi e consuntivi, i programmi annuali e pluriennali, nonché gli atti da sottoporre alla deliberazione degli altri organi dell'ENEA in base a quanto previsto del presente decreto e nell'ambito degli indirizzi fissati dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 6.

5. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale è regolato con apposito contratto di diritto privato di durata quinquennale.

6. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza dell'ENEA e non può ricoprire gli incarichi elettivi di cui all'articolo 8, comma 2.

Art. 10.

Funzionamento

1. Il consiglio di amministrazione con appositi regolamenti disciplina:

a) le modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) le modalità per l'acquisto di lavori, servizi o forniture, in conformità alla normativa comunitaria;

c) la costituzione e le attività di un comitato di consulenza tecnico-scientifica, articolato in relazione ai diversi programmi di ricerca dell'ENEA, che svolge attività consultiva per il consiglio di amministrazione anche avvalendosi all'occorrenza di altri esperti;

d) le attività di consultazione con i soggetti pubblici e privati interessati alle attività dell'ENEA con particolare riguardo alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali;

e) la costituzione e le attività di un comitato per la valutazione scientifica dei risultati delle attività di ricerca, secondo criteri e modalità da uniformare agli indirizzi di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

f) le modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi e funzioni istituzionali;

g) i criteri generali per l'organizzazione ed il funzionamento.

2. L'ENEA, con delibera del consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, secondo le disposizioni del codice civile, promuovere la costituzione, nonché partecipare ad apposite società e consorzi, cui demandare, ai fini di una maggiore efficacia, lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 11.

Verifiche e valutazioni

1. I bilanci dell'ENEA sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2. In deroga a quanto stabilito dalla legge 21 marzo 1958, n. 259, la Corte dei conti esercita esclusivamente il controllo sul bilancio consuntivo.

Art. 12.

Relazioni al Parlamento

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente, trasmette al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ENEA e dalle società o consorzi da essa comunque partecipate.

Art. 13.

Piano di riorganizzazione

1. Entro 180 giorni, decorrenti dalla costituzione degli organi effettuata a seguito della data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di amministrazione delibera un piano per la determinazione delle risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni assegnate.

2. Il piano è sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per la funzione pubblica.

3. All'attuazione del piano di cui al comma 1, si provvede anche attraverso appositi accordi stipulati fra le amministrazioni ai sensi del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80.

Art. 14.

Fonti di finanziamento

1. L'ENEA provvede allo svolgimento delle funzioni istituzionali con i mezzi finanziari derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, da eventuali contributi a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal contributo di enti, dagli accordi di programma con le amministrazioni interessate, dall'Unione europea e altri organismi internazionali e da ogni altro provento connesso alle sue attività.

2. Agli oneri relativi alle spese si provvede per gli anni 1999, 2000 e 2001 con utilizzo dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge 25 agosto 1991, n. 282, dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, come determinata dalla tabella *C* della legge finanziaria per il 1999. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 15.

Personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA è regolato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'ENEA si avvale, sentite le organizzazioni sindacali, di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro, nell'ambito di un organico complessivo che è determinato con l'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale dell'ENEA si applica il trattamento economico e giuridico dell'ENEA vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'applicazione di eventuali rinnovi nel frattempo intercorsi.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Resta ferma la disciplina relativa al personale dell'ENEA collocato fuori ruolo in quanto chiamato a ricoprire presso pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ENEA.

2. È abrogata, escluso l'articolo 24, la legge 25 agosto 1991, n. 282. L'articolo 24 resta in vigore fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/92/CE. I regolamenti e gli altri atti normativi emanati in applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, si applicano in quanto compatibili fino all'emanazione dei regolamenti e degli atti previsti dal presente decreto.

3. All'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonché 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonché l'articolo 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380.».

4. In sede di prima applicazione, i soggetti responsabili delle designazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 ed al comma 1 dell'articolo 7 provvedono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, nonché alla proposta di nomina del presidente, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

ZECCHINO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per il tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, supplemento ordinario) concerne la «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; in particolare il testo degli articoli 5, 11, comma 1, lettera *d)*, e 18, comma 1, lettera *b)*, è il seguente:

«Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere».

«Art. 11, comma 1. — Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1998, uno o più decreti legislativi diretti a:

a)-c) (Omissis);

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso».

«Art. 18, comma 1. — Nell'attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d),* il Governo, oltre a quanto previsto dall'art. 14 della presente legge, si attiene ai seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:

a) (Omissis);

b) riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento e delle procedure di assunzione del personale, nell'intento di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario) concerne la «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; in particolare il testo dell'art. 14, è il seguente:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

— Il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1998, concerne «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d),* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 1998, supplemento ordinario n. 98/L) concerne: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 1:

— Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— La legge 9 gennaio 1991, n. 10 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1991, supplemento ordinario), concerne «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»; in particolare il testo dell'art. 5 è il seguente:

«Art. 5 *(Piani regionali).* — 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.

3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:

a) il bilancio energetico regionale o provinciale;

b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali;

c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di teleriscaldamento;

d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia;

e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico;

f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di intervento;

g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.

4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.

5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario n. 77/L) concerne il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 30 agosto 1997), concerne: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali».

Nota all'art. 7:

—Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1992, supplemento ordinario) concerne «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili»; in particolare il testo dell'art. 1 è il seguente:

«Art. 1 *(Registro dei revisori contabili).* — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980, supplemento ordinario) concerne «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»; in particolare il testo dell'art. 12 è il seguente:

«Art. 12 *(Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca).* — Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.

I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.

I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.

L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le diniensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.

Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai comma terzo e quarto dell'art. 14 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici».

Nota all'art. 10:

— Per il titolo del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— La legge 21 marzo 1958, n. 29 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 dell'8 aprile 1958) concerne «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

Nota all'art. 13:

— Per il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, vedi nelle note alle premesse.

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (per l'argomento del decreto vedi nelle note alle premesse), è il seguente:

«Art. 1 *(Programmazione).* — 1. Il Governo, nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), determina gli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali.

2. Sulla base degli indirizzi di cui al comma 1, delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei piani e dei programmi di competenza delle amministrazioni dello Stato, di osservazioni e proposte delle predette amministrazioni, è predisposto, approvato e annualmente aggiornato, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il Programma nazionale per la ricerca (PNR), di durata triennale. Il PNR, con riferimento alla dimensione europea e internazionale della ricerca e

tenendo conto delle iniziative, dei contributi e delle realtà di ricerca regionali, definisce gli obiettivi generali e le modalità di attuazione degli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi comprese, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca. Gli obiettivi e gli interventi possono essere specificati per aree tematiche, settori, progetti, agenzie, enti di ricerca, anche prevedendo apposite intese tra le amministrazioni dello Stato.

3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1° gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura.

4. Le pubbliche amministrazioni, nell'adottare piani e programmi che dispongono, anche parzialmente, in materia di ricerca, con esclusione della ricerca libera nelle università e negli enti, operano in coerenza con le finalità del PNR, assicurando l'attuazione e il monitoraggio delle azioni da esso previste per la parte di loro competenza. I predetti piani e programmi sono comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro trenta giorni dalla data di adozione o di approvazione.

5. I risultati delle attività di ricerca delle pubbliche amministrazioni, ovvero di quella da esse finanziata, sono soggetti a valutazione sulla base di criteri generali indicati dal comitato di cui all'articolo 5, comma 1, nel rispetto della specificità e delle metodologie delle diverse aree disciplinari e tematiche.

6. In allegato alla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono riportate le spese per attività di ricerca a carico di ciascuna amministrazione dello Stato, degli enti di ricerca da esse vigilati o finanziati e delle università, sostenute nell'ultimo esercizio finanziario e indicate come previsione nel triennio, secondo criteri di individuazione e di esposizione determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

— La legge 25 agosto 1991, n. 282 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1991), concerne «Riforma dell'ENEA».

— Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 4 dicembre 1993), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1994), concerne «Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

— La legge 5 agosto 1978, n. 468 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 22 agosto 1978) concerne «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»; in particolare il testo dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* è il seguente:

«3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a)-c) (Omissis);

d) la detereninazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione e rinviata alla legge finanziaria».

Nota all'art. 15:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario) concerne «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo della legge 3 ottobre 1992, n. 421».

Note all'art. 16:

— Il testo dell'art. 24 della legge 25 agosto 1991, n. 282 (per l'argomento della legge vedi nelle note all'art. 14), è il seguente:

«Art. 24. — 1. Il comma 8 dell'art. 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è abrogato.

2. Il comma 6 dell'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

"*6.* Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, sempreché non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'art. 3 della suddetta legge".

3. All'art. 24 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"*7.* Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni".

4. L'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Art. 32 *(Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico). — 1.* A decorrere dal 1° gennaio 1990, per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, il canone annuo relativo alle utenze di acqua pubblica di cui all'art. 10, primo comma, lettera *e)*, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, è fissato in lire 15.744. Con la stessa decorrenza sono abrogate le disposizioni relative al canone in questione, contenute nell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165"».

— La legge 7 agosto 1997, n. 266 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1997), concerne «Interventi urgenti per l'economia»; in particolare il testo dell'art. 5, come modificato dal presente decreto legislativo, è il seguente:

«Art. 5 *(Interventi nel settore della ricerca scientifica)*. — 1. Per la prosecuzione delle attività previste dal piano triennale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con deliberazione dell'8 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1995, nonché di quelle relative ai laboratori di luce di sincrotrone di Grenoble e di Trieste e alla partecipazione ai programmi di ricerca e strutturali dell'Unione europea, è autorizzato, in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), un finanziamento di lire 24,5 miliardi nel 1997, di lire 25 miliardi per l'anno 1998 e di lire 25 miliardi per l'anno 1999.

2. Al fine sia di accelerare la realizzazione dei piani, e dei programmi dell'INFM e dell'ENEA sia di incrementare l'occupazione giovanile anche per quanto riguarda le aree identificate dai diversi obiettivi di sviluppo, l'INFM e l'ENEA sono autorizzati, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, incluse le entrate non provenienti dal contributo ordinario dello Stato, a stipulare previa selezione pubblica, anche a livello regionale, contratti a termine di durata non superiore a cinque anni con personale anche di nazionalità straniera. L'INFM e l'ENEA sono autorizzati altresì a stipulare, nell'ambito dei predetti limiti, i contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni. dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni e inte-

grazioni, eventualmente finalizzati alla successiva assunzione da parte di un altro soggetto, e comunque in deroga alle dsposizioni di cui all'art. 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 16 comma 11, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, è abrogato.

3. Per la prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide è autorizzato un ulteriore contributo dello Stato pari a lire 48 miliardi per il 1998 e a lire 42 miliardi per il 1999. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alle commissioni parlamentari competenti del conto economico consuntivo e dei risultati scientifici ottenuti. Le commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando le attuali strutture operative e i soggetti incaricati dell'attuazione, sono rideterminati i compiti e gli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie di cui al presente comma. *Alla data di entrata in vigore dello stesso decreto sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4, nonché 6, comma 5, della legge 10 giugno 1985, n. 284, nonché l'art. 2 della legge 27 novembre 1991, n. 380.*

4. È istituito l'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, al fine di coordinare e promuovere l'attività di studio e di ricerca nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e centri interessati europei e internazionali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi, per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse. In favore dell'Istituto, per l'avvio delle attività, è autorizzato un contributo dello Stato pari a lire 500 milioni per il 1997, lire 2 miliardi per il 1998 e lire 3 miliardi per il 1999. Al funzionamento dell'Istituto si provvede con il concorso finanziario dei soggetti che aderiscono alle attività del medesimo.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 25 miliardi per il 1997, in lire 75 miliardi per il 1998 e in lire 70 miliardi per il 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1997, 75 miliardi per l'anno 1998 e 70 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché, quanto a lire 15 miliardi per l'anno 1997, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7109 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, così come rideterminata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. All'art. 4 della legge 16 maggio 1989, n. 184, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"*3.* L'ASI è autorizzata a partecipare al capitale sociale della CIRA S.p.a., che adegua il proprio statuto alle disposizioni della presente legge, ai fini della stipula della convenzione di cui all'art. 2 e degli eventuali aggiornamenti".

7. Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ridetermina la disciplina del programma di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, dei suoi strumenti e modalità di attuazione, delle forme di partecipazione pubblica e del trattamento, anche fiscale, del soggetto di cui all'art. 4, comma 1, della legge stessa. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, la citata legge n. 184 del 1989 è abrogata».

— La legge 10 giugno 1985, n. 284 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giugno 1985), concerne: «Programmazione nazionale di ricerche in Antartide».

— La legge 27 novembre 1991, n. 380 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1991), concerne: «Norme sui programmi nazionali di ricerca scientifica e tecnologica in Antartide».

99G0086

DECRETO LEGISLATIVO 22 febbraio 1999, n. **37.**

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 28 settembre 1998, n. 337.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione, ed in particolare le lettere *a)*, nella parte in cui prevede che i versamenti diretti possano essere effettuati anche mediante delega ai concessionari, e *c)*, che prevede l'eliminazione dell'obbligo del non riscosso per riscosso;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1999;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Versamenti mediante delega al concessionario

1. I versamenti unitari previsti dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere eseguiti anche mediante delega irrevocabile ai concessionari della riscossione convenzionati ai sensi del comma 2.

2. Con convenzione, approvata con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le modalità di conferimento della delega e di svolgimento del servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le

relative modalità di trasmissione e di conservazione, nonché le penalità per l'inadempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima è determinata tenendo conto del costo di svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente e di quello delle operazioni in essi incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la convenzione ha durata triennale.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano la gestione dei versamenti unitari di cui al comma 1 da parte delle banche.

Art. 2.

Eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso

1. È abrogato l'articolo 32, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ed ogni altra disposizione che impone ai concessionari della riscossione, di cui al medesimo decreto, l'obbligo del non riscosso come riscosso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i concessionari non sono tenuti ad effettuare i versamenti non scaduti conseguenti all'obbligo del non riscosso come riscosso relativi ai ruoli ad essi consegnati prima di tale data.

3. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di definizione dei rapporti contabili pendenti.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337, recante: «Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione»:

«Art. 1. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte al riordino della disciplina della riscossione e del rapporto con i concessionari e con i commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione, al fine di conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione mediante ruolo e di rendere più efficace ed efficiente l'attività dei concessionari e dei commissari stessi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali, e previsione della facoltà, per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto di tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;

b) possibilità, per gli enti diversi dallo Stato legittimati a riscuotere tramite i concessionari e per le società cui partecipino i medesimi enti, di affidare mediante procedure ad evidenza pubblica agli stessi ogni forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura non tributaria;

c) eliminazione dell'obbligo del non riscosso come riscosso gravante sui concessionari;

d) affidamento in concessione del servizio di riscossione a società per azioni, con capitale sociale interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di lire, in possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari e di affidabilità ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale servizio e di compiti ad esso connessi o complementari indirizzati anche al supporto delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti impositori diversi dallo Stato e ridefinizione delle modalità di determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni, con estensione almeno provinciale, secondo modalità che assicurino il conseguimento di miglioramenti dell'efficienza e dell'efficacia della funzione e la diminuzione dei costi. Resta comunque fermo quanto stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

e) previsione di un sistema di compensi collegati alle somme iscritte a ruolo effettivamente riscosse, alla tempestività della riscossione e ai costi della riscossione, normalizzati secondo criteri individuati dal Ministero delle finanze, nonché alla situazione socio-econo-

mica degli ambiti territoriali con il rimborso delle spese effettivamente sostenute per la riscossione di somme successivamente sgravate, o dovute da soggetti sottoposti a procedure concorsuali;

f) revisione delle specie dei ruoli e semplificazione della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione a ruolo;

g) previsione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;

h) snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione anche nel rispetto del principio della collaborazione del debitore all'esecuzione, secondo modalità che prevedano, tra l'altro:

1) la notifica di un unico atto con funzioni di avviso di pagamento e di mora;

2) adeguate forme di tutela giurisdizionale per la riscossione di entrate non tributarie;

3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i debiti inferiori ad un determinato importo;

4) gli importi dei crediti, congrui in rapporto al valore degli immobili, al di sopra dei quali si può procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei quali si provvede all'iscrizione di ipoteca legale sul bene;

5) la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili e beni mobili registrati;

6) la facoltà, per il concessionario, di non procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare mediante accesso alla casa di abitazione del debitore, con eventuale utilizzazione degli istituti di vendite giudiziarie;

7) l'accesso dei concessionari, con le opportune cautele e garanzie, alle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, con obbligo di utilizzazione delle stesse ai soli fini dell'espletamento delle procedure esecutive;

8) l'obbligo, per i concessionari, di utilizzare sistemi informativi collegati fra loro e con quelli dell'amministrazione finanziaria e procedure informatiche uniformi per l'espletamento degli adempimenti amministrativo-contabili contemplati dalla legge;

9) l'attribuzione al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, di compiti di natura informatica e telematica, nonché di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina della riscossione ed a conseguire risultati di più efficiente ed economica gestione delle entrate;

i) revisione delle disposizioni in materia di notifica degli atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa sulla tutela dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;

l) revisione delle attuali procedure volte al riconoscimento dell'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico e dell'effettuazione di controlli effettivi;

m) revisione delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute;

n) individuazione di procedure che consentano la definizione automatica, per i concessionari ed i commissari governativi che ne facciano richiesta, delle domande di rimborso e di discarico per inesigibilità presentate dagli stessi fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le quote di rimborso non superiori a cinquecento milioni di lire, nonché il rimborso delle anticipazioni in essere effettuate in virtù dell'obbligo del non riscosso come riscosso, secondo percentuali non inferiori all'uno per cento né superiori al 5 per cento correlate al rapporto fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle domande di rimborso presentate. Il rimborso sarà effettuato, per i crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato, in misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le proiezioni per gli anni 1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

o) revisione, con eventuale modifica della normativa di contabilità generale dello Stato, dei criteri e delle procedure di contabilizzazione e quietanziamento delle somme riscosse dai concessionari, anche con previsione dell'utilizzo di strumenti informatici;

p) revisione delle sanzioni amministrative a carico dei concessionari, anche al fine di potenziarne l'efficacia deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi versamenti, tenendo conto anche dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure ad eventuali nuove disposizioni, e ridefinizione delle ipotesi di revoca e decadenza dalla concessione per gli inadempimenti di particolare gravità, mantenendo comunque ferma l'ipotesi di decadenza prevista dall'art. 20, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

q) definizione, anche nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge, di procedure volte a:

1) consentire lo svolgimento, previa adeguata formazione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi, delle funzioni di ufficiale della riscossione da parte di dipendenti delle società concessionarie che abbiano un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni;

2) realizzare misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, con le modalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;

3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale avanzo patrimoniale, al netto delle riserve legali esistenti alla data del 31 dicembre 1998, del Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni;

r) previsione, nel rispetto dei princìpi di economicità di gestione, di misure dirette a favorire la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società concessionarie della riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali, nel caso in cui, alla scadenza delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad un soggetto terzo; a tal fine dovrà prevedersi che il nuovo soggetto che esercita il servizio di riscossione possa riconoscere priorità, nelle assunzioni di personale adibito alle medesime attività di riscossione, ai dipendenti dei precedenti concessionari;

s) fissazione di un termine per la durata dell'incarico di commissario governativo provvisoriamente delegato alla riscossione, con previsione di rimborso delle spese di gestione dallo stesso sostenute durante la gestione commissariale, di norma entro i limiti determinati per il precedente concessionario o commissario;

t) previsione della possibilità, per le società concessionarie, di esercitare l'attività di recupero crediti secondo le ordinarie procedure civilistiche; tali attività dovranno essere svolte e contabilizzate in modo separato da quelle della riscossione dei tributi, senza incidere sul regolare svolgimento dell'attività primaria di riscossione delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici;

u) coordinamento delle disposizioni recate dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge con quelle di cui ai decreti legislativi emanati ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabili;

v) applicazione della disciplina recata dai decreti legislativi emanati ai sensi della presente legge ai rapporti concessori e commissariali in atto per la residua durata del periodo di gestione, con facoltà, per i concessionari ed i commissari, di costituire società per azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, attribuendo a tali società i rapporti concessori in atto; previsione, per i primi due anni successivi alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato economico delle singole gestioni dell'ultimo biennio precedente, tenendo conto dei maggiori ricavi della riscossione mediante ruolo e dei minori costi di gestione derivanti, entrambi, dall'applicazione della nuova disciplina della riscossione, anche alla luce dei criteri direttivi di cui alla lettera *e)*; previsione, per i soggetti cui sia già affidato in concessione il servizio di riscossione, del termine di due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, per l'adeguamento del capitale sociale alla misura prevista dalla lettera *d)*».

— Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1997.

Nota all'art. 1:

— Il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, già citato nelle premesse, reca le disposizioni in materia di riscossione.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, recante «Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657», così come da ultimo modificato dal presente decreto:

«Art. 32 *(Obblighi generali).* — 1. Il concessionario è tenuto ad osservare oltre a tutte le disposizioni del presente decreto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del disciplinare di cui all'art. 9, comma 1, le istruzioni impartite dal servizio centrale per assicurare la regolarità della gestione.

2. Il numero, l'ubicazione e le modalità di funzionamento degli sportelli di riscossione nonché particolari limitazioni dell'apertura degli sportelli saranno stabiliti nel disciplinare.

3. *(Abrogato).*

4. Il concessionario deve presentare la cauzione nelle forme e nei tempi stabiliti dagli articoli 46 e seguenti.

5. A richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'art. 2, comma 1, ed il pagamento delle spese, nonché le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assumono, altresì, la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

6. Ai fini della riscossione e dei versamenti agli enti destinatari la giornata di sabato è considerata festiva a tutti gli effetti di legge».

99G0089

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 4 agosto 1998, n. **513.**

Regolamento recante norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in concessione ed in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753;

Considerata la necessità di disciplinare l'accertamento delle idoneità professionali ed il conseguimento delle abilitazioni di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1262 del 10 ottobre 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento ed alla condotta dei convogli sulle ferrovie in regime di concessione o di gestione commissariale governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, di cui all'allegato *A* (che forma parte integrante del presente decreto).

2. Sulle medesime ferrovie, metropolitane e tramvie extraurbane, nessun agente può essere adibito ad impartire disposizioni riguardanti la circolazione, o alla condotta dei mezzi in esercizio sulle linee aziendali, se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato *A* sopra citato.

3. Per ogni singola azienda esercente i sistemi di trasporto di cui ai precedenti commi, la Direzione generale della motorizzazione civile trasporti in concessione (M.C.T.C.), tramite i propri uffici speciali trasporti ad impianti fissi o uffici a tali funzioni delegati, su proposta del direttore di esercizio ed in relazione all'organizzazione dell'esercizio dell'azienda stessa, approva le qualifiche del personale, fra quelle previste dall'organico aziendale, per le quali sia necessario conseguire l'abilitazione per l'espletamento delle specifiche funzioni previste dalle norme di cui al medesimo allegato *A*.

Art. 2.

1. Sono approvate le norme annesse al presente decreto per gli esami di idoneità degli agenti destinati alla condotta dei convogli tramviari in servizio urbano, di cui all'allegato *B* (che forma parte integrante del presente decreto).

2. Nessun agente può essere abilitato alla condotta dei convogli in servizio sulle linee tramviarie urbane se non è stato riconosciuto idoneo alle specifiche mansioni da una commissione, mediante esame, in conformità alle norme contenute nell'allegato *B* sopra citato.

Art. 3.

1. Restano confermate le abilitazioni già rilasciate al personale di cui agli articoli 1 e 2 in forza della precedente normativa. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i certificati di idoneità relativi alle suddette abilitazioni devono essere sostituiti con i nuovi modelli previsti.

2. Il personale di cui all'articolo 2, che alla data di entrata in vigore del presente decreto è addetto alla condotta di convogli tramviari in servizio urbano ma non è in possesso della patente di guida di categoria D e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria D può, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, richiedere la sostituzione della precedente abilitazione con il certificato di idoneità di cui all'articolo 6 dell'allegato *B*, purché in possesso della patente di guida di categoria B e del relativo certificato di abilitazione professionale di categoria B.

Art. 4.

1. Le norme di cui agli allegati *A* e *B* entrano in vigore a partire dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia ed in particolare i decreti ministeriali 9 marzo 1904, n. 2870, 2 maggio 1906, n. 1345 - capo III, 18 luglio 1908, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 agosto 1998

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 76

ALLEGATO *A*
(Art. 1 - Regolamento)

NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ DEGLI AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO MOVIMENTO ED ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI SULLE FERROVIE IN CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA, SULLE METROPOLITANE E SULLE TRAMVIE EXTRAURBANE

Parte Prima

NORME GENERALI

Art. 1.

Ammissione agli esami

1. Le proposte per l'ammissione agli esami degli agenti di cui all'art. 1 del regolamento debbono essere presentate dalla direzione di esercizio dell'azienda esercente al competente ufficio speciale trasporti ad impianti fissi della Direzione generale M.C.T.C., nel seguito denominato U.S.T.I.F., corredate dalla seguente documentazione:

a) certificato di nascita dal quale risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il quarantacinquesimo;

b) certificato penale;

c) certificato di idoneità fisica alle specifiche mansioni rilasciato da struttura abilitata a tali funzioni;

d) specchio caratteristico, dal quale risulti il servizio prestato presso l'azienda;

e) stato di condotta ed elenco delle punizioni subite dal candidato negli ultimi due anni;

f) indicazione, nei casi di aziende esercenti varie linee, della linea o delle linee per le quali viene proposta l'abilitazione; in questo secondo caso, però, limitatamente alle linee ricadenti nell'area di competenza dell'U.S.T.I.F. al quale viene presentata la proposta, salvo i casi previsti ai successivi articoli 11 e 17.

Art. 2.

Giudizio di ammissibilità dei candidati

1. Il direttore dell'U.S.T.I.F. verifica i documenti presentati a norma dell'art. 1 e decide circa l'ammissibilità agli esami dei candidati proposti dall'azienda esercente, dandone comunicazione alla stessa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è composta come di seguito specificato:

a) per l'idoneità di agenti addetti al movimento:

dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un suo delegato che assume la funzione di presidente;

da due funzionari dell'azienda esercente, di volta in volta appositamente nominati dal direttore di esercizio;

b) per l'idoneità alla condotta dei mezzi di trazione:

dal direttore dell'U.S.T.I.F. competente o da un ingegnere dal medesimo delegato che assume la funzione di presidente;

da un funzionario ingegnere dello stesso ufficio;

dal direttore di esercizio dell'azienda esercente o da un funzionario tecnico dallo stesso delegato.

Ai membri della commissione spetta il compenso previsto dai singoli ordinamenti aziendali.

Art. 4.

Prove e materie di esame

1. L'esame consiste in una prova scritta, una orale ed una pratica, secondo le modalità e materie di esame indicate negli articoli seguenti per le varie mansioni.

Art. 5.

Accertamento dell'idoneità

1. Il giudizio relativo a ciascuna prova viene espresso subito dopo l'effettuazione della stessa.

2. Perché il candidato sia dichiarato idoneo è necessario che, per ogni prova, la commissione abbia espresso, all'unanimità, giudizio favorevole. I candidati che non ottengono tale giudizio in una prova non sono ammessi a sostenere quella successiva.

Art. 6.

Verbale degli esami

1. La commissione redige due copie del processo verbale: una per gli atti dell'U.S.T.I.F e l'altra per l'azienda esercente.

Art. 7.

Esame successivo per i candidati giudicati non idonei

1. I candidati giudicati non idonei in un primo esame possono essere riproposti per un secondo esame, anche da diversa azienda, purché siano decorsi almeno sei mesi dalla precedente prova.

2. L'ammissione ad un terzo o a successivi esami è subordinata al decorso di almeno un anno dall'ultima prova.

Art. 8.

Dubbi sull'attitudine fisica dei candidati

1. Se durante l'esame, malgrado la certificazione medica presentata sorgono dubbi sull'attitudine fisica del candidato allo svolgimento delle mansioni per le quali viene effettuato l'esame stesso, il presidente ha facoltà di disporre ulteriori accertamenti fisici.

2. Le spese relative sono a carico dell'azienda proponente.

Art. 9.

Periodo di tirocinio

1. L'agente che ha conseguito l'abilitazione effettua un periodo di tirocinio, in coppia con altro agente responsabile dello svolgimento del servizio, nella misura di cui appresso:

a) agenti addetti alla circolazione dei mezzi: da un minimo di un mese ad un massimo di quattro mesi; il direttore di esercizio stabilisce, in relazione alle caratteristiche ed alle necessità dell'esercizio e per le varie mansioni, la durata del periodo di cui sopra, previo benestare U.S.T.I.F.;

b) agenti di condotta dei mezzi di trazione (macchinisti): una percorrenza di 5000 km alla guida dei vari mezzi in servizio presso l'azienda, distribuiti sull'intera rete per la quale è stata conseguita l'abilitazione.

2. Al termine del periodo suddetto, il responsabile del servizio rilascia opportuno benestare attestante che l'agente che ha effettuato il tirocinio è in grado di prestare servizio da solo. Il direttore di esercizio riferisce al direttore U.S.T.I.F., il quale provvede a rilasciare il certificato di idoneità di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Certificato di idoneità

1. Il direttore dell'U.S.T.I.F. rilascia ai candidati che hanno superato gli esami ed il successivo periodo di tirocinio di cui all'articolo precedente un certificato di idoneità alle mansioni per le quale è stata conseguita l'abilitazione, in conformità al modello allegato *C* alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), sul quale sono specificati la linea o il gruppo di linee per le quali è concessa l'abilitazione stessa, nonché, per quanto riguarda i macchinisti, il tipo di trazione cui l'abilitazione stessa si riferisce. Di tale certificato viene rilasciata copia anche all'azienda esercente.

2. Sul certificato di cui al comma precedente sono, di volta in volta, annotati gli eventuali passaggi da una azienda ad un'altra, da una linea o gruppo di linee ad altra della stessa azienda, nonché, per i macchinisti, le successive estensioni dell'abilitazione ad altri sistemi di trazione.

Parte seconda

NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ
DEGLI AGENTI ADDETTI AL SERVIZIO MOVIMENTO

Art. 11.

Materie di esame

1. La prova scritta consiste nello svolgimento di un compito riguardante la specifica mansione relativa al servizio da espletare.

2. La prova orale verte su:

a) leggi concernenti l'esercizio;

b) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni e ordini di servizio riguardanti i segnali e la circolazione dei convogli, nonché il servizio in genere cui debbono provvedere i vari agenti, avuto anche riguardo all'importanza della linea o del gruppo di linee a cui si riferisce la proposta di abilitazione;

c) vari tipi di impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli che trovansi in esercizio sulla linea, modalità di funzionamento ed uso degli stessi; impianti di telecomunicazione di servizio;

d) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie o tranviarie contigue a quelle dell'azienda esercente per quella parte di esse di cui la conoscenza fosse necessarià per l'esercizio di tronchi comuni.

3. La prova pratica consiste nella dimostrazione applicativa delle incombenze cui deve attendere l'agente.

Art. 12.

Abilitazione provvisoria

1. Il direttore di esercizio, in caso di urgenti documentate esigenze di servizio, può far luogo, senza l'intervento dell'U.S.T.I.F., ad esami per l'abilitazione al movimento e valersi, provvisoriamente, dell'opera degli agenti riconosciuti idonei, dandone però immediata comunicazione al direttore dell'U.S.T.I.F. con la trasmissione del verbale di esami ed inviando entro un mese, per ciascun agente dichiarato idoneo, la documentazione di cui all'art. 1.

2. In tale evenienza, la commissione esaminatrice è nominata e presieduta dal direttore di esercizio.

3. Il direttore dell'U.S.T.I.F. dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità all'esame degli agenti, i quali debbono essere riesaminati secondo le norme generali entro tre mesi.

4. Gli agenti che il direttore dell'U.S.T.I.F. ritiene non ammissibili all'esame sono immediatamente esonerati dalle funzioni di movimento così come pure quelli che in seguito all'esame venissero dichiarati non idonei.

Art. 13.

Passaggio dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra

1. Gli agenti dichiarati idonei alle varie mansioni di movimento, ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra che ne faccia proposta, mediante presentazione da parte di quest'ultima al direttore dell'U.S.T.I.F. nella cui competenza cadono le linee della nuova azienda, della seguente documentazione:

certificati di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1;

verbale di esami dal quale risulti l'avvenuto conseguimento della abilitazione a quelle specifiche mansioni di movimento;

dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda proponente dalla quale risulti essersi accertato che l'agente preposto è idoneo al sevizio sulla nuova linea.

2. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità del passaggio, che è però subordinato all'esito di un esame suppletivo orale sulle materie di cui ai punti *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 11.

3. Analogamente si procede per il passaggio di agenti abilitati al movimento per una sola linea, o gruppo di linee, al servizio di altra linea, o gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda.

4. La medesima procedura si applica anche per il passaggio di agenti abilitati al movimento per le linee esercitate dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio delle aziende esercenti ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa, metropolitane e tramvie extraurbane.

Parte terza

NORME PER GLI ESAMI DI IDONEITÀ DEGLI AGENTI DESTINATI AL SERVIZIO DI CONDOTTA DEI MEZZI DI TRAZIONE DELLE FERROVIE METROPOLITANE E TRAMVIE EXTRAURBANE

Art. 14.

Sistemi di trazione

1. Nella proposta di abilitazione presentata dall'azienda esercente, il direttore di esercizio specifica il sistema di trazione per il quale gli agenti proposti, in seguito denominati macchinisti, devono essere abilitati e cioè: elettrico, diesel, diesel elettrico, vapore o altro.

2. Il relativo certificato di abilitazione di cui al precedente art. 10 viene rilasciato per il sistema per il quale è stata conseguita l'abilitazione, salvo eventuali successive estensioni come regolate in appresso.

Art. 15.

Materie di esame

1. La prova scritta consiste in un compito o relazione riguardanti una situazione di servizio o relativa al tipo di mezzo di trazione per la quale l'agente effettua l'esame di abilitazione.

2. La prova orale verte su:

a) nozioni generali riguardanti il materiale mobile, l'armamento e gli impianti fissi e di stazione;

b) conoscenza particolareggiata del tipo di trazione e dei relativi mezzi e delle parti costituenti gli stessi;

c) funzionamento degli impianti di bordo con particolare riguardo a quello di frenatura sia delle motrici che dei vari tipi di materiale rimorchiato in servizio presso l'azienda; provvedimenti da adottare in caso di anomalie nella marcia o di guasti in linea;

d) mantenimento del materiale rotabile in viaggio e in riposo;

e) conduzione dello stesso con sicurezza ed economia;

f) servizio di manovra nelle stazioni e nei depositi;

g) leggi e regolamenti riguardanti le funzioni del macchinista nell'esercizio delle ferrovie;

h) regolamenti, norme, istruzioni, disposizioni ed ordini di servizio aziendali riguardanti i segnali e la circolazione, con particolare riguardo per quelli concernenti il servizio trazione;

i) conoscenza degli impianti centralizzati e di blocco regolanti la circolazione dei convogli in linea ed in stazione; impianti di telecomunicazione di servizio;

l) regolamenti ed istruzioni delle linee ferroviarie contigue a quelle dell'azienda esercente per quella parte di esse la cui conoscenza fosse necessaria per l'esercizio di tronchi comuni.

3. La prova pratica consiste nella effettuazione di una prova di condotta in linea ed in stazione di mezzi di trazione normalmente in servizio presso l'azienda.

Art. 16.

Estensione dell'abilitazione

1. In caso di adozione presso l'azienda esercente di altro sistema di trazione, oppure di immissione in servizio di materiale rotabile diverso da quello per il quale è stata conseguita l'abilitazione dai macchinisti in servizio, gli stessi debbono sostenere un ulteriore esame di aggiornamento.

2. Tale esame consiste in un'unica prova di condotta in linea ed in stazione del nuovo tipo di materiale di trazione, durante la quale il macchinista deve dare dimostrazione di conoscere altresì i vari componenti costituenti il mezzo ed il sistema di trazione relativo.

3. Per tale esame la commissione esaminatrice è costituita da un ingegnere designato dal direttore dell'U.S.T.I.F. e da un ingegnere designato dalla direzione di esercizio dell'azienda esercente.

4. La suddetta commissione esprime un giudizio complessivo sulla prova sostenuta dal candidato mediante la valutazione di «IDONEO» «NON IDONEO».

Art. 17.

Macchinisti di mezzi di trazione di ferrovie private

1. Per gli esami dei macchinisti dei mezzi di trazione di ferrovie private di seconda categoria, la proposta di abilitazione è presentata corredata della documentazione di cui all'art. 1. Si può però derogare,

in tutto o in parte, alle condizioni stabilite dall'art. 1 (ferma restando — in ogni caso — la necessità della documentazione di cui ai punti *b)* e *c)* dello stesso art. 1), quando ricorrano speciali circostanze, previa autorizzazione dell'U.S.T.I.F. competente.

2. La commissione degli esami di cui al comma precedente è composta da due funzionari tecnici nominati dal direttore dell'U.S.T.I.F. e da un tecnico nominato dall'azienda esercente la ferrovia privata.

3. Qualora il mezzo di trazione che fa servizio sul binario privato sia destinato a circolare anche sui binari di una ferrovia o tramvia pubblica, alla commissione è aggregato, con diritto di voto, un funzionario tecnico dell'azienda esercente questa ferrovia o tramvia.

Art. 18.

Passaggio dei macchinisti dal servizio di una azienda esercente a quello di un'altra

1. Gli agenti dichiarati idonei alle mansioni di macchinista ai sensi degli articoli precedenti, possono passare dal servizio di una azienda a quello di un'altra su specifica proposta, da parte di quest'ultima, al direttore dell'U.S.T.I.F. competente.

2. Alla proposta vanno allegati i seguenti documenti:

a) certificato del direttore di esercizio della ferrovia proponente dal quale risulti che il macchinista gode della sua fiducia e che è stata verificata la compatibilità dell'abilitazione posseduta con il sistema ed i mezzi di trazione in esercizio sulla linea o gruppo di linee esercitate;

b) certificato di idoneità rilasciato dal direttore dell'U.S.T.I.F. di cui al precedente art. 10;

c) certificati di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 1.

3. Il direttore dell'U.S.T.I.F., dopo la verifica dei suddetti documenti, decide sull'ammissibilità del passaggio, previo esame suppletivo orale sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *h)*, *i)*, *l)* del precedente art. 15. Quando il medesimo direttore giudichi ammissibile tale passaggio, ne concede l'autorizzazione alla nuova azienda; nel caso in cui — anche a seguito del mancato superamento dell'esame suppletivo di cui sopra — giudichi il passaggio inammissibile, ne dà motivata comunicazione all'azienda proponente.

4. Analogamente si procede:

a) per il passaggio di macchinisti provenienti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. al servizio di ferrovie concesse od in gestione governativa; in questo caso il certificato di idoneità alle mansioni di macchinista è quello rilasciato dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

b) per il passaggio di macchinisti abilitati per una linea, o per un gruppo di linee, al servizio su altra linea o su altro gruppo di linee, esercitate dalla stessa azienda. In questo caso non occorre allegare documenti alla proposta, sempreché non si tratti di linee soggette alla competenza di altro U.S.T.I.F., nel qual caso basta il documento di cui alla lettera sub *b)* del comma 2 del presente articolo;

c) per il passaggio di conducenti di mezzi di trazione da una ferrovia privata ad altra, pure privata.

5. L'autorizzazione data per una linea, o gruppo di linee, resta valida anche per le stesse linee o parti di esse che dovessero staccarsi per essere esercitate da altra azienda.

Art. 19.

Abilitazione di ingegneri ed altri agenti dell'azienda esercente

1. Gli ingegneri dell'azienda esercente addetti a qualsiasi servizio ed i funzionari addetti al servizio della trazione e del materiale mobile (parte tecnica), i quali siano dall'azienda stessa dichiarati idonei a condurre i mezzi di trazione in servizio presso l'azienda medesima e non abbiano oltrepassato il quarantacinquesimo anno di età, possono essere a ciò abilitati purché sostengano, con esito favorevole, la prova pratica di condotta dei mezzi, di cui al terzo comma dell'art. 15, restando esonerati dall'esame scritto ed orale. Deve però essere previamente presentato al direttore dell'U.S.T.I.F. competente il documento di cui al punto *f)* dell'art. 1; lo stesso direttore rilascia il certificato di cui all'art. 10.

Art. 20.

Agenti abilitati alla condotta dei mezzi di trazione nelle manovre ed alla loro sorveglianza negli stazionamenti

1. Le aziende esercenti possono adibire alla condotta dei mezzi di trazione per le manovre di stazione agenti da esse riconosciuti idonei.

2. Per il servizio di manovra nell'interno dei depositi e delle rimesse, per i carrelli trasversatori e per le piattaforme, le aziende medesime possono avvalersi dell'opera di agenti da esse ritenuti idonei e che rivestano le mansioni di operai addetti alla manutenzione dei mezzi di trazione.

3. Un elenco degli agenti di cui al presente articolo, sottoscritto dal direttore di esercizio o dal responsabile del servizio della trazione, deve essere affisso nei locali del deposito, rimessa od officina.

ALLEGATO *B*
(Art. 2 - Regolamento)

NORME PER L'ABILITAZIONE DEGLI AGENTI DESTINATI ALLA CONDOTTA DEI CONVOGLI TRAMVIARI IN SERVIZIO URBANO

Art. 1.

Requisiti

Il personale da abilitare alla condotta dei convogli tramviari deve possedere i seguenti requisiti:

aver compiuto i ventuno anni e non superato i quarantacinque. Si prescinde dal limite superiore di età per i candidati provenienti dalla mansione di conducente di linea;

essere almeno in possesso di patente di guida categoria D e del certificato di abilitazione professionale di categoria D.

Art. 2.

Tirocinio

Prima di essere ammessi agli esami, i candidati sono tenuti a frequentare un apposito corso teorico-pratico organizzato dall'azienda esercente e definito dal direttore di esercizio, durante il quale ogni candidato deve anche esercitarsi nella guida dei diversi modelli di vetture in dotazione all'azienda.

Art. 3.

Ammissione agli esami

La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di vetture tramviarie viene inoltrata all'ufficio speciale trasporti impianti fissi della Direzione generale

della M.C.T.C. (che nel prosieguo sarà denominato U.S.T.I.F.) competente per territorio, tramite l'azienda interessata all'abilitazione, e va corredata da una dichiarazione del direttore di esercizio dell'azienda stessa con l'esito delle esercitazioni, con l'indicazione degli itinerari seguiti e dei chilometri percorsi, con l'attestazione che il candidato ha dimostrato di avere la piena conoscenza pratica della guida e della circolazione delle vetture tramviarie e che gode della sua fiducia.

Alla suddetta domanda vanno inoltre allegati i seguenti documenti relativi a ciascun candidato:

a) certificato di nascita da cui risulti che il candidato abbia compiuto il ventunesimo anno di età e non superato il quarantacinquesimo;

b) copia della patente D e del certificato di abilitazione professionale in corso di validità;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che importi l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 4.

Svolgimento degli esami

L'esame consiste in una prova teorica il cui superamento consente l'accesso alla successiva prova pratica ed è effettuato da una commissione composta da un ingegnere dell'U.S.T.I.F. con funzioni di presidente, dal direttore di esercizio dell'azienda tramviaria o da un ingegnere da questi delegato, da un rappresentante della regione o dell'ente locale territoriale competente. Alla prova teorica il candidato deve dimostrare di avere una sufficiente conoscenza:

a) delle norme sulla circolazione stradale, con specifico riferimento alla condotta dei convogli tramviari;

b) delle norme aziendali concernenti le funzioni di conducente di tramvie;

c) della costituzione e funzionamento dei veicoli tramviari;

d) dei provvedimenti di urgenza da adottare in caso di guasti.

La prova pratica consiste in un esperimento di guida da eseguire su una o più linee della rete dell'azienda interessata. I candidati vengono giudicati «idonei» o «non idonei». Copia del processo verbale degli esami viene trasmesso dall'azienda esercente all'U.S.T.I.F. competente per territorio. I candidati che hanno sostenuto gli esami con esito non favorevole, possono essere ripresentati dall'azienda ad un successivo esame solo dopo che sia stato ripetuto il periodo di tirocinio e siano trascorsi almeno sei mesi dalla precedente prova, previo rinnovo della domanda e della certificazione prevista dall'art. 3.

Art. 5.

Autorizzazione alla guida

I candidati che hanno superato la prova d'esame possono essere destinati dall'azienda a svolgere le funzioni di conducente in via provvisoria. Dopo aver adempiuto continuativamente alle funzioni di conducente in servizio pubblico per un periodo di tempo determinato dal direttore di esercizio in relazione alle caratteristiche dell'azienda, in parte con l'assistenza di un guidatore già abilitato, i candidati, su proposta dell'azienda stessa, vengono autorizzati dall'U.S.T.I.F. a condurre in via definitiva i convogli tramviari sull'intera rete urbana, mediate rilascio del certificato di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

Certificato di idoneità

Il certificato di idoneità, conforme al modello «D» allegato alle presenti norme (che forma parte integrante del presente decreto), è rilasciato dal competente U.S.T.I.F. all'interessato, su richiesta dell'azienda. L'idoneità può essere estesa alla condotta di convogli composti da veicoli di tipo diverso da quelli per i quali è stato rilasciato originariamente il certificato di idoneità, previa frequenza di apposito corso di aggiornamento a cura dell'azienda.

Art. 7.

Conferma di validità

La validità del certificato di idoneità di cui al precedente art. 6 è subordinata alla conferma di validità della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 8.

Sospensione e revoca del certificato di idoneità

1. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici nell'agente abilitato, l'azienda o il competente U.S.T.I.F. possono disporre, in qualunque momento, che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione. L'azienda non può utilizzare l'agente alle mansioni di guida in attesa dell'esito dalla visita di cui sopra.

2. In caso di esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, è sospesa la validità del certificato di idoneità. Il competente U.S.T.I.F. provvede a sospendere o revocare il suddetto certificato.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione. La successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.

4. La revoca o la sospensione della patente di guida o del certificato di abilitazione professionale comporta la conseguente revoca o sospensione del certificato di idoneità.

5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere nell'agente abilitato dei requisiti di idoneità alla guida, il competente U.S.T.I.F può sospendere la validità del certificato di idoneità, fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della idoneità stessa, da effettuarsi con le medesime modalità di cui al precedente art. 4.

6. Se entro il termine di cui al precedente comma 5 l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene revocato.

Art. 9.

Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico

Gli ingegneri dell'azienda, il personale tecnico, operaio ed ispettivo, che può essere utilizzato per la condotta di convogli non in servizio pubblico, sarà ammesso ai prescritti esami per il conseguimento della relativa abilitazione di cui all'art. 3, se in possesso almeno della patente di guida categoria B e di età non superiore ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui sopra, viene rilasciato il certificato di idoneità di cui all'art. 6 con la prescrizione che ne limita la validità alla conduzione dei convogli tramviari non in servizio pubblico.

Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e prescindendo dal limite di età.

ALLEGATO *C*
(art. 10 - allegato *A*)

Marca da bollo

(Stemma della Repubblica)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
UFFICIO SPECIALE PER I TRASPORTI AD IMPIANTI FISSI

Certificato di idoneità

Nº ....

Il direttore dell'U.S.T.I.F. di ....
Visto il verbale in data .... della commissione costituita ai sensi dell'art. 4 delle Norme per gli esami di idoneità degli agenti destinati al servizio movimento o alla condotta di convogli sulle ferrovie in concessione o in gestione governativa, sulle metropolitane e sulle tramvie extraurbane, approvate con Regolamento ministeriale ....;
Visto il disposto dell'art. 11 di tali norme;

Certifica

che il sig. .... nato a .... il .... è stato dichiarato «idoneo» alle mansioni di agente addetto al ....(1) .... presso la (2) .... sulle linee della stessa sotto indicate:
....
....

...., 19 ....

Firma del titolare

____

Il direttore dell'U.S.T.I.F.

____

(1) Specificare se movimento o condotta, indicando, per quest'ultima il tipo di trazione.
(2) Specificare se ferrovia, metropolitana o tramvia extraurbana e l'azienda esercente.

Provvedimenti di cui agli articoli 13, 16, 18 dell'allegato A al regolamento ministeriale..

ALLEGATO *D*
(art. 6 - Allegato *B*)

Annotazioni

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

MINISTERO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
Ufficio speciale per i trasporti
ad impianti fissi

Certificato di idoneità
per la condotta
di convogli tramviari urbani

In servizio pubblico (1)
Non in servizio pubblico

(1) Depennare la parte che non interessa.

CERTIFICATO DI IDONEITÀ
per la condotta di convogli tramviari urbani

N° ....

Il direttore dell'U.S.T.I.F. ....
....

Visto il verbale in data .... degli esami espletati secondo le norme approvate con regolamento ministeriale ....

Vista la patente (2) .... n.° .... rilasciata all'interessato in data .... dalla prefettura di ....

Visto il C.A.P. .... n. .... rilasciato dall'Ufficio prov.le M.C.T.C. di .... in data ....

(2) Indicare categoria.

che ....
nato a .... (...............)
il ....

È IDONEO ALLA CONDOTTA
DI CONVOGLI TRAMVIARI URBANI

Il presente certificato è valido solo se accompagnato dalla patente suddetta o da altra di categoria non inferiore che l'abbia sostituita, in corso di validità.

..................., il ....

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c/p ai sensi art. 7 legge 18-10-1978, n. 625

Il DIRETTORE
dell'U.S.T.I.F.

____

Firma del titolare

____

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE AL DECRETO

Note alle premesse:

— L'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 15 novembre 1980, così recita:

«Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni».

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 4:

— Il D.M. 9 marzo 1904, n. 2870, recava «Norme per gli esami di idoneità al movimento per gli agenti destinati a funzionare da capi stazione e per l'abilitazione alle funzioni di macchinista conduttore di locomotive a vapore ed alle funzioni di guidatore di locomotori elettrici, in servizio delle tramvie».

— Il capo III del D.M. 2 maggio 1906, n. 1345, recava «Ammissione agli esami e dichiarazione di idoneità alle funzioni di guidatore dei locomotori elettrici sulle ferrovie».

— Il D.M. 18 luglio 1908, recava «Norme per gli esami degli agenti da adibirsi a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio rispettivamente delle ferrovie esercitate dall'industria privata, delle tramvie extra-urbane e dei piroscafi lacuali in corrispondenza con le ferrovie» ed era stato pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici, anno 1908.

NOTE ALL'ALLEGATO *B*

Nota all'art. 3:

— L'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, così recita:

«Art. 4 (*Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*). — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante dal rappresentane legale dell'impresa stessa».

Nota all'art. 7:

— Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

99G0079

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla «Impresa Egisti Egisto S.a.s.» di Egisti Marino, in Grosseto.

IL DIRETTORE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 18 maggio 1998 con la quale la ditta «Impresa Egisti Egisto S.a.s.» di Egisti Marino con sede in Grosseto ha chiesto, ex articolo 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per il complessivo

importo di L. 165.710.390 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1º luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che direzione regionale delle entrate per la Toscana, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata ditta;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 33.144.478 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 132.565.912;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 132.565.912 dovuto dalla «Impresa Egisti Egisto S.a.s.» di Egisti Marino è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Grosseto nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1349

DECRETO 10 dicembre 1998.

Sospensione della riscossione dei tributi erariali alla società S.A.G.R.A. S.r.l., in Pomaro Monferrato.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 27 marzo 1998 con la quale la società S.A.G.R.A. S.r.l., con sede in Pomaro Monferrato, ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per quattro mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte dirette ed indirette afferente gli anni di imposta 1983-84, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1990 e novembre 1991 per l'importo residuo di L. 334.705.135 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 334.705.135 dovuto dalla società S.A.G.R.A. S.r.l. è sospesa per un periodo di quattro mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Torino nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

La sospensione de qua sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 gennaio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «S. Gerardo», con sede in Melfi, costituita per rogito notaio dott. Emiliano Laviano in data 4 settembre 1964, registro società n. 386 del tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 131;

2) società cooperativa «S. Bonaventura da Potenza Già Casa Mia», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Nicola Maggio in data 9 settembre 1953, registro società n. 400 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 196;

3) società cooperativa «Edilizia Lancia», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Domenico Antonio Zotta in data 2 novembre 1980, registro società n. 1809 del tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 1351.

Potenza, 19 gennaio 1999

Il dirigente reggente: GRIPPA

99A1330

DECRETO 26 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Nord-Ovest», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Nord-Ovest», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Francesco Salerno in data 4 maggio 1977, repertorio n. 47896, registro società n. 2424, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23718/151867.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 26 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1211

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa 84», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Cooperativa 84», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Giacomo Tropea in data 27 dicembre 1984, repertorio n. 5073, registro società n. 1692/85, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 28593/208721.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1212

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Comunità di Mentana», in Mentana.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Comunità di Mentana», con sede in Mentana (Roma), costituita con rogito notaio Simonetta Torina in data 27 settembre 1980, repertorio n. 107040, registro società n. 2062/81, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27021/189632.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1213

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Calor Services», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Calor Services», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Mario Enzo Romano in data 20 giugno 1983, repertorio n. 3094, registro società n. 5566/83, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 27944/200360.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1214

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «C.T.I. - Cooperativa trasporti infermi», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «C.T.I. - Cooperativa trasporti infermi», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Vincenzo Papi in data 16 febbraio 1978, repertorio n. 34403, registro società n. 1044/78, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 24955/164795.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1215

DECRETO 29 gennaio 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Controcorrente», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nella condizione prevista dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile:

società cooperativa «Controcorrente», con sede in Roma, costituita con rogito notaio Gilberto Colalelli in data 3 febbraio 1977, repertorio n. 37751, registro società n. 1305/77, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 23611/150625.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 29 gennaio 1999

Il dirigente: PIRONOMONTE

99A1216

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del cidice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi;

Visto il parere del 14 ottobre 1998, della commissione centrale per le cooperative, art. 18, legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975 delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa agricola «Campi del 2000 a r.l.», con sede in Manfredonia, costituita per rogito notaio Emma La Monaca in data 9 febbraio 1990, repertorio n. 24218, tribunale Foggia, registro imprese n. 10691, B.U.S.C. n. 4045/245998;

società cooperativa agricola «Agricoltura associata a r.l.», con sede in Ascoli Satriano, costituita per rogito notaio Marino S. Romagnoli in data 23 marzo 1982, repertorio n. 8001, tribunale Foggia, registro imprese n. 5612, B.U.S.C. n. 2683/191877.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1331

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 21 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 maggio 1997 con il quale sono state riordinate alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 9 ottobre 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 23 aprile 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 luglio 1998 e dal senato accademico in data 14 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 102, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia è soppresso e sostituito dal seguente:

29. Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico:

1) Allergologia e immunologia clinica (1);

2) Anatomia patologica (1);

3) Anestesia e rianimazione (1);

4) Audiologia (2);

5) Biochimica e chimica clinica (2);

6) Cardiochirurgia (1);

7) Cardiologia, prima scuola (1);

8) Cardiologia, seconda scuola (1);

9) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola (1);

10) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola (3);

11) Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza (1);

12) Chirurgia maxillo-facciale (3);

13) Chirurgia pediatrica (1);

14) Chirurgia plastica e ricostruttiva (1);

15) Chirurgia toracica (1);

16) Chirurgia vascolare (3);

17) Dermatologia e venereologia (1);

18) Ematologia (1);

19) Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola (1);

20) Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola (1);

21) Farmacologia (2);

22) Foniatria (2);

23) Gastroenterologia (1);

24) Genetica medica (1);

25) Geriatria (1);

26) Ginecologia ed ostetricia (1);

27) Igiene e medicina preventiva (1);

28) Malattie dell'apparato respiratorio (2);

29) Malattie infettive (3);

30) Medicina del lavoro (1);

31) Medicina dello sport (1);

32) Medicina di comunità (3);

33) Medicina fisica e riabilitazione (1);

34) Medicina interna, prima scuola (1);

35) Medicina interna, seconda scuola (1);

36) Medicina legale (1);

37) Medicina nucleare (1);

38) Microbiologia e virologia (1);

39) Nefrologia (2);

40) Neurochirurgia (1);

41) Neurologia (1);

42) Neuropsichiatria infantile (1);

43) Odontostomatologia (4);

44) Oftalmologia (1);

45) Oncologia (1);

46) Ortognatodonzia (2);

47) Ortopedia e traumatologia (1);

48) Otorinolaringoiatria (1);

49) Patologia clinica (1);

50) Pediatria (1);

51) Psichiatria (1);

52) Radiodiagnostica (1);

53) Radioterapia (1);

54) Reumatologia (1);

55) Scienza dell'alimentazione (1);

56) Tossicologia medica (2);

57) Urologia (1).

---

(1) Scuola riordinata.

(2) Scuola non riordinata.

(3) Scuola di nuova istituzione.

(4) Scuola disattivata.

Art. 2.

L'art. 124, concernente la scuola di specializzazione in genetica medica, è soppresso e sostituito dal seguente art. 124 concernente il nuovo ordinamento della scuola di specializzazione in genetica medica.

«Art. 124 *(Genetica medica).* — 1. La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica e del laboratorio.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica e specialisti di laboratorio di genetica medica.

Sono previsti due indirizzi:

a) medico; titolo di ammissione: laurea in medicina chirurgia;

b) tecnico; titolo di ammissione: laurea in medicina chirurgia e in scienze biologiche.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in Genetica medica.

4. Il corso ha la durata di 4 anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola, le strutture delle facoltà di medicina e chirurgia, eventuali dipartimenti dell'area sanitaria nonché le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline, nonché altre strutture convenzionate. Sede amministrativa della scuola è la struttura cui afferisce il direttore.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi alla scuola, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al precedente comma 5, è di 5 per anno, per un totale di 20 specializzandi per l'intero corso di studi.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico.*

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivi: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie geniche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teorico-pratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica.

Settori scientifico-disciplinari:

E05A Biochimica;

E11X Genetica;

E13X Biologia applicata;

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale;

F22B Medicina legale.

Area B - *Tecnico metodologica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare; citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico.

Settori scientifico-disciplinari:

E13X Biologia applicata;

F03X Genetica medica;

F04A Patologia generale.

Area C - *Genetico-clinica.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla analisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari:

F01X Statistica medica;

F03X Genetica medica;

F04C Oncologia medica;

F20X Ostetricia e ginecologia;

F22B Medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

La tesi di specializzazione potrà essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione.

Gli specializzandi, per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito:

a) indirizzo medico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

partecipazione all'attività di 50 casi di consulenza genetica con responsabilità diretta alla diagnostica;

espletamento delle consulenze stesse;

partecipazione all'attività e alla interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente.

Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenze in reparti clinici per il completamento della preparazione genetico-clinica dello specializzando;

b) indirizzo tecnico.

Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilità:

esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;

esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;

esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica; refertazione delle analisi stesse.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie delle diverse metodologie ed il relativo peso specifico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbllca italiana.

Padova, 21 gennaio 1999

Il rettore: MARCHESINI

99A1245

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 22 febbraio 1999, n. **1/50-FG-40/97/U887.**

Regolamento di attuazione sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.

Ai procuratori generali presso le corti di appello

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Divisione servizi demografici

Al Ministero dell'interno - Divisione cittadinanza

Al Ministero degli affari esteri - DGEAS - Ufficio VIII

Al Dipartimento della funzione pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero della sanità - Ufficio legislativo

Agli assessori regionali alla sanità

All'Istituto nazionale di statistica

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 27 novembre 1998, è stato emanato il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative.

L'entrata in vigore delle relative disposizioni è prevista novanta giorni dopo la pubblicazione, vale a dire alla data del 22 febbraio 1999, in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 127/1997.

Nell'approssimarsi del suddetto termine la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno (Direzione della autonomie - Servizio enti locali) ha emanato in data 21 gennaio 1999 una circolare esplicativa della *ratio* della nuova normativa e di commento dei singoli articoli. Con essa sono state illustrate le ragioni e le modalità dell'ampliamento della possibilità di utilizzo nei rapporti con la pubblica amministrazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (senza l'autenticazione delle sottoscrizioni) in materia di stati, fatti e qualità personali, il cui uso è stato esteso anche in favore di chi non sa o non può firmare per analfabetismo o per impedimento fisico nonché in favore dei cittadini della Comunità europea e, entro certi limiti, degli extracomunitari. Nella suddetta circolare è stato pure sottolineato il rafforzamento dell'obbligo dell'acquisizione di ufficio da parte della pubblica amministrazione, con eventuale ricorso ai mezzi telematici e informatici, di documenti e di informazioni ricavabili da altri registri della pubblica amministrazione, nel rispetto però della tutela della riservatezza dei relativi dati. E sono stati evidenziati: i casi di non sostituibilità dei certificati; gli obblighi delle amministrazioni di procedere ai controlli del contenuto delle dichiarazioni sostitutive; le abrogazioni di una serie di articoli della legge n. 15/1968 incompatibili con le nuove norme di semplificazione.

Ciò premesso occorre rilevare, ad integrazione di quanto esposto dal Ministero dell'interno, che nel contesto del regolamento in questione sono state inserite alcune disposizioni che riguardano in maniera specifica la materia dello stato civile. Perciò questa Direzione, cui competono istituzionalmente i compiti di governo del settore, deve sin da ora impartire le direttive inter-

pretative occorrenti per assicurare l'uniforme applicazione operativa della nuova normativa nei singoli casi concreti da parte degli uffici dello stato civile coinvolti nelle relative problematiche.

A tal fine vengono emanate le seguenti direttive:

1) per effetto di quanto disposto del regolamento n. 403/1998 si osserva: *a)* che ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *i)*, possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva delle relative certificazioni, nei rapporti con la pubblica amministrazione, i dati contenuti nei registri dello stato civile che siano a diretta conoscenza dell'interessato; *b)* che ai sensi dell'art. 1, comma 2, anche i certificati e gli estratti dei registri dello stato civile richiesti dai comuni nell'ambito dei procedimenti di loro competenza possono essere sostituiti da autocertificazioni; *c)* che ai sensi dell'art. 9, comma 1, gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti relativi al cambiamento di stato civile; *d)* che ai sensi del comma 2 dello stesso art. 9, i suddetti estratti possono comunque essere acquisiti di ufficio, se formati o tenuti dalla pubblica amministrazione o da altre autorità dello Stato, qualora siano necessari per motivi attinenti alle finalità istituzionali dell'amministrazione richiedente; *e)* che ai sensi dell'art. 7, comma 1, è previsto l'intervento sostitutivo dell'amministrazione cui occorrono le relative informazioni per l'acquisizione di ufficio dei dati riguardanti stati, fatti o qualità personali risultanti dai registri tenuti dalla pubblica amministrazione ove l'interessato non si avvalga (perché non vuole o perché non può) delle relative autocerficazioni;

2) in relazione alla normativa sopraindicata, appare opportuno ricordare che i dati contenuti nei registri dello stato civile a diretta conoscenza dell'interessato sono soltanto quelli che riguardano direttamente il dichiarante; che il dichiarante, se non ha piena conoscenza o ricordo degli atti suddetti, può indicare all'amministrazione procedente la diversa amministrazione che conserva gli atti da acquisire di ufficio (in copia e in esenzione dall'imposta di bollo trattandosi di atti scambiati per ragioni di ufficio); che i certificati e gli estratti dello stato civile richiesti dai comuni per i procedimenti di loro compentenza, ad esempio per la iscrizione nelle scuole materne e nelle altre scuole comunali, per il rilascio di autorizzazioni o concessioni comunali di qualsiasi tipo, etc., sono surrogabili con dichiarazioni sostitutive ad opera della parte interessata; che l'autocerficazione può riguardare anche i documenti necessari per la celebrazione del matrimonio, giacché l'art. 13, comma 1, ha abrogato l'art. 27 della legge n. 15/1968 che aveva in precedenza mantenuta ferma la necessità di presentare la documentazione richiesta in materia matrimoniale; che la disposizione di cui all'art. 9, comma 1, si riferisce ai casi in cui siano le pubbliche amministrazioni a richiedere i certificati da acquisire per estratto, e che nelle finalità istituzionali che giustificano l'acquisizione di ufficio dei predetti certificati sono comprese, tra l'altro, l'assunzione di dipendenti, la corresponsione di assegni familiari, le pratiche di pensione, le iscrizioni nelle liste elettorali e di leva, e simili;

3) deve essere sottolineato che la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 9 è diretta all'ufficiale dello stato civile quale organo che procede all'acquisizione (così come si esprime la rubrica del suddetto articolo) di estratti degli atti dello stato civile. La norma prevede il dovere dell'ufficiale di stato civile di acquisire di ufficio tali estratti se essi sono relativi ad atti formati o tenuti dalle amministrazioni pubbliche o da altre autorità dello Stato cui va rivolta la richiesta di acquisizione. In tal modo, per effetto della nuova disposizione normativa, l'ufficiale dello stato civile viene a sostituirsi al cittadino nei casi in cui egli sarebbe tenuto, in base a una norma di diritto sostanziale (ad esempio in base all'art. 97, comma 1, del codice civile nel caso di richiesta di pubblicazione di matrimonio), a presentargli l'estratto di un atto di stato civile occorrente per un procedimento di cambiamento di tale stato. La richiesta di acquisizione in questione può essere fatta anche da un ufficio di stato civile ad altro ufficio di stato civile, compresi i consolati italiani all'estero, e deve riguardare esclusivamente i procedimenti di cambiamento di stato civile. Si ricorda che nei cambiamenti dello stato civile rientrano la celebrazione a lo scioglimento del matrimonio, le variazioni di cittadinanza e i mutamenti nella filiazione per effetto di adozione — ordinaria e speciale — o di riconoscimento o disconoscimento del relativo *status*;

4) il fatto che siano state privilegiate le dichiarazioni sostitutive e le acquisizioni di ufficio delle relative certificazioni non impedisce l'eventuale presentazione spontanea degli atti di stato civile da parte dei cittadini che ne sono già in possesso (ai quali però gli uffici non possono fare alcuna richiesta diretta di esibizione). Ciò per evidenti ragioni di semplificazione e di razionalizzazione. L'ufficio dello stato civile che riceve tale certificazione raggiunge in tal modo la certezza giuridica del dato, evita i tempi morti che si verificano quando gli uffici richiesti non evadono immediatamente le istanze di acquisizione rivolte dagli uffici richiedenti, e consente ai cittadini di potere ottenere senza ritardo il rilascio degli atti di riferimento. Inoltre, come del resto è logico, i privati possono legittimamente richiedere tutti gli estratti degli atti che li riguardano direttamente anche quando gli stessi si riferiscono ai procedimenti di cambiamento dello stato civile per i quali si può pure procedere alla loro acquisizione di ufficio. E ciò vale anche per i terzi, qualora essi siano titolari di un interesse giuridicamente tutelato che legittima il loro diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, salva comunque l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati personali;

5) va poi richiamata l'attenzione degli ufficiali dello stato civile sul disposto dell'art. 11, comma 1, per il quale le amministrazioni procedenti sono tenute a provvedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e sul disposto

di cui all'art. 7, comma 2, per il quale le amministrazioni che ricevono tali dichiarazioni, laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, sono tenute ad effettuare idonei controlli sulle stesse. Tali disposizioni stanno a significare che, nonostante la particolare efficacia attribuita dalla legge alle dichiarazioni sostitutive, le pubbliche amministrazioni non possono sottrarsi, in virtù della natura pubblicistica delle funzioni da esse svolte, ad un doveroso controllo sulla veridicità delle dichiarazioni suddette;

6) per le autocertificazioni dei cittadini stranieri disciplinate dall'art. 5 occorre precisare che gli extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni relative allo stato civile solo se le stesse trovano riferimento in atti formati presso pubblici uffici italiani. Invece i cittadini appartenenti ai Paesi che fanno parte della Unione europea sono abilitati a presentare dichiarazioni sostitutive con le stesse modalità richieste ai cittadini italiani. I controlli da effettuare all'estero devono comunque essere richiesti alle competenti autorità diplomatiche o consolari;

7) di particolare importanza è l'art. 8, n. 2.

Esso contiene una disposizione innovativa che travolge il precedente sistema di documentazione delle nascite dichiarate ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127 presso le direzioni sanitarie dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita ovvero presso il comune di nascita o presso quello di residenza dei genitori che sia diverso da quello di nascita.

Nelle suddette ipotesi questo Ministero aveva previsto, con le circolari emanate in materia nelle distinte date del 23 maggio 1997 e 1° agosto 1997, la trasmissione da parte del direttore sanitario all'ufficiale di stato civile, in allegato alla dichiarazione di nascita, del certificato di assistenza al parto di cui all'art. 18, comma 2, del regio decreto-legge n. 218 del 1936 o la consegna di tale certificato, sempre ad opera del direttore sanitario, al genitore che intendeva dichiarare la nascita del figlio nel comune di nascita o di propria residenza. Ciò alfine di garantire il controllo della veridicità dei dati contenuti nella dichiarazione di nascita resa nei centri di nascita e la registrazione con dati certi della nascita dichiarata in luogo diverso da quello in cui è avvenuta.

Ora tale certificato non può essere più né trasmesso, né rilasciato dai direttori sanitari e non può essere più richiesto neanche dagli ufficiali di stato civile. È stato infatti espressamente previsto che, ai fini della formazione dell'atto di nascita, il suddetto certificato sia sostituito da una attestazione contenente «i soli dati richiesti nei registri di nascita».

Si tratta di una modifica di notevole rilevanza pratica, in ordine alla quale occorre fornire le seguenti precisazioni:

a) si chiarisce innanzitutto che la nozione di «attestazione di nascita» è del tutto diversa da quella di «dichiarazione di nascita» e che i relativi documenti devono restare distinti perché hanno funzioni autonome e radicalmente separate;

b) l'attestazione di nascita, in particolare, deve essere rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo e deve riguardare il fatto fisiologico dell'avvenuto parto di un bambino (o di più, se si tratta di parto plurimo) da una certa donna;

c) tale attestazione, che va compilata sia nel caso della filiazione legittima che in quello della filiazione naturale, deve necessariamente contenere il dato relativo al nome della puerpera, che va intesa solo come partoriente ma non ancora come madre. La suddetta puerpera, nell'ipotesi di filiazione naturale, acquisterà la qualità giuridica di madre solo se, avendo superato il sedicesimo anno di età, effettuerà lei stessa la successiva dichiarazione di nascita a se consentirà con atto pubblico ad essere in essa nominata. Nella filiazione legittima è invece sufficiente a tal fine che la partoriente venga indicata nella dichiarazione di nascita come coniuge del padre del bambino nato in costanza di matrimonio ai sensi dell'art. 231 e seguenti del codice civile. In ogni caso va confermato che le generalità della donna che ha partorito devono essere riportate nell'attestato sanitario, rappresentando la relativa indicazione un imprenscindibile dato di verità reale che serve a provare, sotto l'aspetto clinico e in vista della successiva registrazione della nascita, che è nato e da chi è nato un bambino. Così come alla predetta funzione di prova era destinato il certificato di assistenza al parto ora soppresso;

d) nell'attestato di nascita non va invece indicato il nome del neonato, né come cognome e né come prenome. Infatti all'atto della nascita non vi è ancora una attribuzione giuridica di paternità a di maternità del nato e conseguentemente di un nome. Ciò avverrà con la successiva dichiarazione di nascita;

e) gli altri dati che devono essere inseriti nell'attestato di nascita, in quanto «richiesti dai registri di nascita», sono in realtà quelli occorrenti per la formazione dell'atto di nascita (art. 71, commi 1 e 2 — escluso il nome — del vigente ordinamento dello stato civile emanato con regio decreto-legge 9 luglio 1939, n. 1238);

f) nell'attestato in questione deve essere quindi indicato, oltre alle generalità della donna che ha partorito e del sanitario o dei sanitari che hanno assistito a che hanno constatato il parto, il comune, la casa (intesa come ospedale, casa di cura o altro), il giorno e l'ora della nascita, e il sesso del bambino. Se il parto è plurimo verrà anche indicato l'ordine in cui le nascite sono seguite. Nessun altro dato potrà esservi contenuto;

g) l'attestato, nell'ipotesi in cui la nascita è avvenuta in un ospedale o in una casa di cura, verrà consegnato al direttore sanitario. Negli altri casi verrà consegnato all'ufficiale dello stato civile;

h) si chiarisce ulteriormente che il direttore sanitario curerà la conservazione dell'originale negli atti di ufficio. E ne trasmetterà copia all'ufficiale dello stato civile in allegato alla dichiarazione di nascita, se questa viene resa presso l'ospedale o la casa di cura in cui è avvenuta la nascita, oppure ne trasmetterà copia all'ufficiale dello stato civile a richiesta di quest'ultimo e nei

casi in cui la dichiarazione di nascita viene resa presso il comune di nascita o presso quello di residenza dei genitori o di uno di essi;

i) la copia per l'ufficiale di stato civile può anche essere consegnata in busta chiusa, trattandosi di atto contenete dati personali, al genitore che intende dichiarare lui stesso la nascita in comune. Si sottolinea che tale documento può essere utilizzato esclusivamente come allegato alla dichiarazione di nascita;

j) l'attestato di nascita in questione non è sostituibile con altro documento. Esso, pur essendo un allegato della dichiarazione di nascita, non è accessibile ai privati diversi dai genitori; è accessibile per questi ultimi solo per la dichiarazione di cui al punto *i)* della presente circolare. Infatti l'evento della nascita acquista rilevanza giuridica, agli effetti dello stato civile, solo con la registrazione della dichiarazione della nascita. I terzi che vi abbiano interesse ne possono venire a conoscenza attraverso la via obbligata del rilascio di un estratto dell'atto di nascita o di un certificato di nascita.

I signori procuratori generali, cui la presente nota è diretta, sono pregati di volerne curare la sollecita trasmissione ai procuratori della Repubblica presso i tribunali dei rispettivi distretti per il successivo inoltro agli ufficiali dello stato civile di ciascun circondario.

Le altre autorità in indirizzo vorranno cortesemente provvedere alla massima diffusione della presente lettera-circolare presso tutte le strutture dipendenti direttamente interessate.

Si richiama, in particolare, l'attenzione degli assessorati regionali alla sanità affinché, attraverso le aziende sanitarie locali, ne venga operata una capillare diffusione tra tutte le strutture sanitarie pubbliche e private esistenti sul territorio come centri di nascita.

Si informa che la presente circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet di questo Ministero all'indirizzo www. giustizia.it

Il direttore generale
degli affari civili e delle libere professioni
HINNA DANESI

99A1384

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali - ONLUS», in Milano.

Con decreto ministeriale del 30 dicembre 1998 l'«Associazione don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali - ONLUS», con sede in Milano, è stata autorizzata ad apportare modifiche al proprio statuto, deliberate dall'assemblea del 18 giugno 1998, numero di repertorio 87164/13689.

99A1341

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Luigi Moneta», in Milano.

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1998, la «Fondazione Luigi Moneta», con sede in Milano, è stata autorizzata ad apportare modifiche al proprio statuto, deliberate dal consiglio di amministrazione del 2 luglio 1998, numero di repertorio 242457/23493.

99A1342

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero», in Alba

Con decreto ministeriale del 18 gennaio 1999, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero», che pertanto assume la denominazione di «Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero - ONLUS», con sede in Alba (Cuneo), deliberate dal consiglio di amministrazione con atto pubblico del 18 giugno 1998, numero di repertorio 110507/33391, a rogito del notaio Oscar Ghione.

99A1343

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Integrazione alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata»

A seguito della proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1998, sono pervenute istanze dalla regione Toscana e dal consorzio forestale dell'Amiata volte ad ottenere modifiche agli articoli 5 e 7 e l'inserimento dell'art. 8.

Il Ministero, esaminate le predette istanze, ha ritenuto di doverle accogliere. Pertanto, il disciplinare di produzione della proposta di indicazione geografica protetta «Castagna del Monte Amiata» è rettificato nelle parti di seguito elencate:

«Art. 5. Al primo capoverso, dopo "norme EN 45011" inserire: o "da altro soggetto da questi delegato"».

«Art. 7. Al primo capoverso inserire la confezione di "500 grammi"».

«Art. 8. "La vigilanza sull'indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata" è svolta dal Ministero per le politiche agricole, il quale potrà avvalersi di un unico consorzio volontario fra i produttori della "Castagna del Monte Amiata".

Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente disciplinare è svolto da una autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998».

99A1311

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 febbraio 1999

Dollaro USA	1,1037
Yen giapponese	133,86
Dracma greca	322,35
Corona danese	7,4345
Corona svedese	8,9115
Sterlina	0,68830
Corona norvegese	8,6540
Corona ceca	37,992
Lira cipriota	0,57991
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	252,23
Zloty polacco	4,2813
Tallero sloveno	190,3167
Franco svizzero	1,5940
Dollaro canadese	1,6582
Dollaro australiano	1,7465
Dollaro neozelandese	2,0768
Rand sudafricano	6,8291

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A1416

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato concernente la delega ai provveditori agli studi per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l'adozione dei provvedimenti finali relativi al funzionamento di scuole e di organismi didattici e/o educativi stranieri in Italia.

Si rende noto che con atto prot. n. 151/G2T del 13 gennaio 1999, in corso di registrazione alla Corte dei conti per i controlli di legge, è stata data dal Direttore generale degli scambi culturali, presso il Ministero della pubblica istruzione, delega ai provveditori agli studi per l'istruttoria dei procedimenti amministrativi e per l'adozione dei provvedimenti finali relativi:

1) alla richiesta di autorizzazione al funzionamento di scuole ed organismi didattici e/o educativi stranieri e alla denuncia di inizio di attività di dette istituzioni, gestite da cittadini ed enti extracomunitari o da cittadini ed enti dell'Unione europea ovvero da cittadini ed enti italiani che abbiano con cittadini ed enti appartenenti a Paesi extracomunitari o dell'Unione europea rapporti di dipendenza o comunque finanziari o amministrativi;

2) alla «soppressione» o alla «chiusura» di dette istituzioni per violazioni delle disposizioni di legge o dei regolamenti vigenti;

3) al «mutamento» del rappresentante legale o del gestore, della sede e/o dell'attività delle predette istituzioni.

Nella delega non sono comprese le scuole straniere i cui titoli di studio finali sono riconosciuti ai sensi di intese bilaterali tra l'Italia e i Paesi di riferimento di dette scuole.

La predetta delega ha effetto immediato.

Le determinazioni assunte dai provveditori agli studi nei procedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

La predetta delega non si applica alle scuole e agli organismi didattici e/o educativi istituiti nella Valle d'Aosta, nelle province di Trento e Bolzano e nella regione Sicilia essendo le competenze nei riguardi di dette istituzioni proprie dei rispettivi enti pubblici locali (regioni o province).

99A1352

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flociprin»

Decreto NCR n. 645 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale FLOCIPRIN nella forma e confezione: 12 compresse rivestite 750 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Tucidide n. 56, Torre 6, codice fiscale 02578030153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via di Fossignano.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse rivestite 750 mg;

A.I.C. n. 026663056 (in base 10), 0TFQ4J (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciprofloxacina 750 mg (come cloridrato monoidrato 873 mg);

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, silice precipitata, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole 4000, titanio biossido (E171) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Flociprin» 750 è indicato nel trattamento delle infezioni riportate di seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili alla ciprofloxacina: infezioni delle vie respiratorie – infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusiti) – infezioni del rene e/o delle vie urinarie – infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite – infezioni localizzate nella cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite) – infezioni della cute e dei tessuti molli – infezioni ossee ed articolari – sepsi – infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici) – decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1372

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Equilithium»

Decreto A.I.C. n. 646 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale EQUILITHIUM nelle forme e confezioni: 50 capsule rigide 300 mg; 50 capsule rigide 150 mg, 100 capsule rigide 300 mg e 100 capsule 150 mg.

Titolare A.I.C.: Farmafin S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale di Villa Massimo n. 37, codice fiscale 03763781006.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Special Product's Line S.r.l., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 capsule rigide 300 mg;
A.I.C. n. 032859011 (in base 10), 0ZBSW3 (in base 32);
classe: «C»;

50 capsule rigide 150 mg;
A.I.C. n. 032859023 (in base 10), 0ZBSWH (in base 32);
classe: «C»;

100 capsule rigide 300 mg;
A.I.C. n. 032859035 (in base 10), 0ZBSWV (in base 32);
classe: «C»;

100 capsule rigide 150 mg;
A.I.C. n. 032859047 (in base 10), 0ZBSX7 (in base 32);
classe: «C».

Composizione:

ogni capsula rigida da 300 mg contiene:

principio attivo: litio carbonato (microincapsulato) mg 300;

eccipienti: magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), metilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula rigida da 150 mg contiene:

principio attivo: litio carbonato (microincapsulato) mg 150;

eccipienti: magnesio stearato, gelatina, titanio biossido (E171), indigotina (E132), lattosio, amido, metilcellulosa (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati di eccitazione e depressione – forme maniacali ed ipomaniacali – psicosi maniaco-depressive – psicosi depressive e croniche. Nella profilassi delle recidive maniacali e depressive. Cefalea a grappolo. Coadiuvante nelle leucopenie da farmaci: da impiegare in ambiente ospedaliero e sotto controllo metabolico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benestan»

Decreto NFR n. 647 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale BENESTAN nella forma e confezione: 20 compresse rivestite a rilascio prolungato da 145 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Laboratori farmaceutici Vita S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Pietro Mascagni n. 2, codice fiscale 09733760152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata possono essere effettuati sia dalla società Synthélabo Groupe, nello stabilimento sito in Tours (Francia), 30-38 Avenue Gustave Eiffel; sia dalla società Synthélabo S.p.a, nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana, 35.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse rivestite a rilascio prolungato da 145 mg;

A.I.C. n. 027878026 (in base 10), 0ULSNB (in base 32);

classe: «B». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa rivestita a rilascio prolungato da 145 mg contiene:

principio attivo: alfuzosina cloridrato 5 mg;

eccipienti: nucleo: cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone, fosfato bicalcico diidrato, magnesio stearato, olio di ricino idrogenato (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

eccipienti: rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, glicole propilenico, biossido di titanio (E171) ossidi di ferro (E172) (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della sintomatologia funzionale dell'ipertrofia prostatica benigna, quando l'intervento chirurgico deve essere rimandato per una qualsiasi ragione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1371

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ercef»

Estratto decreto n. 531 del 18 novembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Cortissone S.r.l., con sede in via Melzi D'Eril, 29, 20154 Milano, codice fiscale 10070600159:

Specialità ERCEF:

A.I.C. n. 027404019, im 1 flac. 500 mg + 1 fiala solv.;

A.I.C. n. 027404021, im 1 flac. 1000 mg + 1 fiala solv.;

A.I.C. n. 027404033, im flacone 1000 mg + fiala solv,

è ora trasferita alla società: Perspectives in Research on Rehabilitation and Health S.r.l., con sede in via Togliatti, 5 - 42016 Guastalla (Reggio Emilia), codice fiscale 01741570350.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1376

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sucrager»

Decreto MCR n. 648 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale SUCRAGER nella forma e confezione: 30 bustine di sospensione per uso orale 5 ml al 20% - A.I.C. n. 031811021.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Ripari Gero S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), codice fiscale 00050260520.

Modifiche apportate:

confezione: in sostituzione della confezione: 30 bustine di sospensione per uso orale 5 ml al 20% - A.I.C. n. 031811021 è ora autorizzata la confezione: 30 bustine divisibili di sospensione per uso orale 10 ml al 20%;

produzione: la produzione ora autorizzata è la seguente:

la produzione ed il controllo sono effettuati dalla società BK Giulini Chemie GmbH, nello stabilimento sito in Ludwigshafen (Germania);

le operazioni terminali di confezionamento e i controlli sul prodotto finto sono effettuati dalla società Sigmar Italia S.r.l., nello stabilimento sito in Almè (Bergamo), via Sombreno, 11.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine divisibili di sospensione per uso orale da 10 ml al 20%;

A.I.C. n. 031811033 (in base 10), 0YBTGT (in base 32);

classe: «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1375

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epicef»

Estratto decreto n. 2 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza), codice fiscale 01135800769:

Specialità EPICEF:

A.I.C. n. 033318015, 1 flac. im 1 g + fiala solv.;

A.I.C. n. 033318027, 1 flac. im 500 mg + fiala solv.;

A.I.C. n. 033318039, 1 flac. ev 1 g + fiala solv,

è ora trasferita alla società: F.D. Farmaceutici S.r.l., con sede in via Castello, 15 - 29019 San Giorgio Piacentino (Piacenza), codice fiscale 01182690337.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1378

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Briofil»

Estratto decreto n. 9 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Alfa Wassermann S.p.a., con sede in contrada S. Emidio - 65020 Alanno (Pescara), codice fiscale 00556960375:

Specialità BRIOFIL:

A.I.C. n. 025985072, 30 confetti 600 mg;

A.I.C. n. 025985096, BB 10 supposte 250 mg;

A.I.C. n. 025985110, 30 compresse rivestite 900 mg,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via F.lli Cervi, 8 - 27010 Valle Salimbene (Pavia), codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1377

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandimmun Neoral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 69 del 4 febbraio 1999

Specialità medicinale SANDIMMUN NEORAL.

Società: Novartis Farma S.p.a., s.s. 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Sandimmun Neoral», 50 cps. soft 25 mg A.I.C. n. 029453014, 50 cps. soft 50 mg A.I.C. n. 029453026, 30 cps. soft 100 mg A.I.C. n. 029453038, 1 flac. soluz. 50 ml 100 mg/ml A.I.C. n. 029453040 prodotti anteriormente al 24 febbraio 1998, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 22/98 del 9 gennaio 1998 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 20 febbraio 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1379

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile Teva»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 110 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale FLUOROURACILE TEVA:

5 fiale 500 mg/10 ml, A.I.C. n. 026542023.

Titolare A.I.C: Teva Pharmaceutical Industries Ltd - Har Hahozvim - Jerusalem (Israele).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - In sostituzione.

Si conferma l'autorizzazione alla sostituzione della confezione della specialità medicinale sopraindicata e più precisamente da: 5 fiale 500 mg/10 ml, A.I.C. n. 026542023 a: 5 flaconi 500 mg/10 ml, A.I.C. n. 026542035.

I lotti della confezione già precedentemente autorizzata e contraddistinta con il numero di A.I.C. 026542023 possono essere mantenuti in commercio fino all'esaurimento delle scorte.

99A1380

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, relativo al decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per i territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici e per le zone ad elevato rischio sismico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1999).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 15, seconda colonna, dopo i nominativi dei Ministri firmatari del decreto medesimo e gli estremi di registrazione dell'atto, da parte della Corte dei conti, e prima delle «Note», devono intendersi riportati i seguenti allegati *A* e *B*:

ALLEGATO *A*

L449/97 12

COMUNE DI ....

Riservato all'ufficio

RICHIESTA CONTRIBUTO PER I TERRITORI DI UMBRIA E MARCHE

Regolamento emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROPRIETA' PRIVATA (barrare la casella)
☐ POSSESORE
☐ DETENTORE

PROPRIETA' COMUNE (barrare la casella)
☐ AMMINISTRATORE
☐ CONDOMINIO

COGNOME ☐ SESSO ☐

NOME ☐ DATA DI NASCITA ☐

COMUNE DI NASCITA ☐ PROV. ☐

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune) ☐

DATI DELL'IMMOBILE

SITO IN ☐ PROV. ☐ CAP ☐

INDIRIZZO ☐ N. CIVICO ☐

(Barrare le relative caselle)

☐ INTERVENTO SU PARTI COMUNI DELL' IMMOBILE RESIDENZIALE

☐ E' STATA RICHIESTA LA DETRAZIONE IRPEF (art. 1 L. 449/97)

☐ INTERVENTO ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA DI RECUPERO (art. 3 L. 61/98)

☐ RECUPERO O RICOSTRUZIONE IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' PRODUTTIVE (art. 5 L. 61/98)

☐ IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE PRINCIPALE

☐ IMMOBILE DESTINATO AD ABITAZIONE NON PRINCIPALE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare le relative caselle)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

☐ PROGETTO DELLE OPERE

☐ PREVENTIVO DI SPESA

COSTI ECCEDENTI I CONTRIBUTI GIA' CONCESSI art. 1 comma 2 (IN MILIONI DI LIRE)

COSTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
COSTO OPERE DI FINITURA CONNESSE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
COSTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
TOTALE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐

Firma ☐ Data ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

ALLEGATO *B*

L449/97 12

Riservato all'ufficio

COMUNE DI ....

RICHIESTA CONTRIBUTO PER LE ZONE AD ELEVATO RISCHIO SISMICO
Regolamento emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

DATI DEL DICHIARANTE

CODICE FISCALE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

PROPRIETA' PRIVATA (barrare la casella): ☐ POSSESSORE ☐ DETENTORE

PROPRIETA' COMUNE (barrare la casella): ☐ AMMINISTRATORE ☐ CONDOMINIO

COGNOME ☐ ... SESSO ☐

NOME ☐ ... DATA DI NASCITA ☐☐☐☐☐☐

COMUNE DI NASCITA ☐ ... PROV. ☐☐

CODICE FISCALE DEL CONDOMINIO (da compilare nel caso di proprietà comune) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

DATI DELL'IMMOBILE

SITO IN ☐ ... PROV. ☐☐ CAP ☐☐☐☐☐

INDIRIZZO ☐ ... N. CIVICO ☐☐☐☐

(Barrare le relative caselle)

☐ INTERVENTO SU PARTI COMUNI DELL' IMMOBILE RESIDENZIALE

☐ E' STATA RICHIESTA LA DETRAZIONE IRPEF (art. 1 L. 449/97)

☐ PRESENZA DI RESIDENTI PORTATORI DI HANDICAP

☐ INTERVENTO ALL'INTERNO DI UN PROGRAMMA DI RICOSTRUZIONE DI AREE DANNEGGIATE DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI

☐ INTERVENTI RICADENTI ALL'INTERNO DI PROGRAMMI INTEGRATI DI RECUPERO URBANO, RIQUALIFICAZIONE URBANA, ECC.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare le relative caselle)

☐ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

☐ PROGETTO DELLE OPERE

☐ PREVENTIVO DI SPESA

COSTI (IN MILIONI DI LIRE)

COSTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
COSTO OPERE DI FINITURA CONNESSE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
COSTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐
TOTALE	☐☐.☐☐☐,☐☐☐	+IVA	☐☐.☐☐☐,☐☐☐

Firma ☐ Data ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

99A1382

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... **L. 508.000**
- semestrale ..... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... **L. 416.000**
- semestrale ..... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... **L. 115.500**
- semestrale ..... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... **L. 107.000**
- semestrale ..... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... **L. 273.000**
- semestrale ..... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... **L. 106.000**
- semestrale ..... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... **L. 267.000**
- semestrale ..... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... **L. 1.097.000**
- semestrale ..... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... **L. 982.000**
- semestrale ..... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

* 4 1 1 1 0 0 0 4 6 0 9 9 *

L. 1.500